

Repertorio n. 39589

Raccolta n. 19962

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"RUVO SERVIZI S.R.L."
REPUBBLICA ITALIANA

Il primo febbraio duemiladiciotto.

In Ruvo di Puglia, in una sala del Palazzo Municipale, alla Piazza Matteotti n. 31, ove richiesto, alle ore sedici e minuti zero.

Innanzi a me dottor ROBERTO BERARDI, Notaio in Terlizzi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Trani, senza la presenza dei testimoni, non richiesta dalla legge, dalla parte nè da me Notaio,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società a responsabilità limitata "RUVO SERVIZI S.R.L.", società unipersonale, con sede in Ruvo di Puglia alla via Don Minzoni n. 12, capitale sociale Euro 70.400,00 (settantamilaquattrocento e zero cent), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Bari 05693670720 (R.E.A. n. 434053) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presa d'atto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia n. 104/2017 del 15 dicembre 2017;
- 2) Adozione nuovo testo di statuto societario alle disposizioni del nuovo testo unico sulle società partecipate (D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100);
- 3) Delibere inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE

MONTECRISTO Claudio, nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi ed ivi domiciliato, per la carica, nella sopra indicata sede sociale, amministratore unico e legale rappresentante della predetta società, il quale dichiara di avere la condizione di ragioniere e di essere in possesso di carta d'identità n. AS 8332943 rilasciata dal Comune di Ruvo di Puglia in data 22 luglio 2014, tuttora in corso di validità. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale ai sensi di legge.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il suddetto amministratore unico signor Montecristo Claudio.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi e nei

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
BARI
IN DATA 06/02/2018
AL N.3962 SERIE 1T

termini previsti dallo statuto;

- è presente l'unico socio (titolare dell'intero capitale sociale) della società di cui sopra ovvero il COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (codice fiscale 00787620723), in persona del prof. Chieco Pasquale Roberto, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del detto Ente, facultato all'intervento in assemblea con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2017 n. 104, pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune in data 21 dicembre 2017 ed esecutiva dal primo gennaio 2018;
 - è presente l'amministratore unico nella persona di se medesimo;
 - la società non ha organo di controllo nè revisore legale.
- Tanto constatato

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno e pertanto apre la discussione.

Quindi, il Presidente inizia la sua relazione sui primi due punti all'ordine del giorno (stante la loro connessione) ricordando che la normativa introdotta dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (pubblicato sulla G. U. del 26 giugno 2017), ha imposto l'adeguamento dello statuto della società, interamente partecipata dal Comune di Ruvo di Puglia, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute negli artt. 3, 4, 11 e 16 del citato D. Lgs. n. 175/2016 (come modificati ed integrati dal pure citato D. Lgs. n. 100/2017).

Continua la sua relazione evidenziando che con detta deliberazione di Consiglio Comunale n. 104/2017 il Comune di Ruvo di Puglia, socio unico, ha approvato un nuovo statuto sociale, con il quale non solo sono state recepite le modifiche normativamente imposte ma sono state altresì riformulate e/o modificate altre clausole contenute nello statuto vigente.

Quindi dà integrale lettura del testo dello statuto sociale approvato dal Consiglio Comunale con la ripetuta deliberazione n. 104/2017 (ed alla stessa allegato sotto la lettera "A").

Prende la parola il prof. Pasquale Roberto Chieco, nella spiegata qualità, il quale conferma la corrispondenza dello statuto testè letto dal Presidente a quello approvato dal Consiglio Comunale, evidenziando peraltro che in quest'ultimo, per mero errore materiale, gli ultimi due articoli sono contrassegnati con il medesimo n. "25".

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare. Quindi, l'assemblea con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal suddetto legale rappresentante dell'unico socio, secondo l'accertamento fattone del Presidente,

PRESO ATTO

- della deliberazione consiliare del socio unico Comune di Ruvo di Puglia n. 104 del 15 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il nuovo statuto sociale, che ha recepito le modifiche imposte dal D. Lgs. n. 175/2016, come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2017;

DELIBERA

- a) di approvare il nuovo testo dello statuto che regolerà il funzionamento della società in sostituzione del precedente statuto (che resta abrogato, con effetto dal momento indicato dalla legge) e ad integrazione dell'atto costitutivo, nel testo risultante dal documento che, sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- b) di dare atto che il documento allegato riproduce integralmente quello approvato dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 104 del 15 dicembre 2017 ed ivi allegato sotto la lettera "A", fatta eccezione per la numerazione degli ultimi due articoli, risultando eliminato l'errore materiale sopra esplicitato;
- c) di dare atto, ad ogni conseguente effetto di legge ed anche agli effetti della norma di seguito indicata, che il testo integrale aggiornato dello statuto (composto da 26 articoli) testè approvato e sopra allegato, integra l'atto costitutivo e costituisce il documento di cui all'ultimo comma dell'art. 2436 c.c.;
- d) di conferire all'organo amministrativo pieno mandato per dare esecuzione a quanto deliberato, ponendo in essere ogni necessario e conseguente adempimento.

Null'altro essendovi da deliberare e non essendo stata chiesta la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti cinquanta.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della società.

Il comparente e l'altro intervenuto in assemblea dispensano espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente verbale, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale, presente l'intera assemblea, ho dato lettura al comparente che, con l'altro intervenuto e su mia domanda, lo riconosce conforme a verità ed alla sua volontà e con me lo sottoscrive, ai sensi di legge, all'ora suddetta.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia in ed in piccola parte scritto di mio pugno occupa tre facciate e quanto di questa quarta fin qui di un foglio.

Firmato: Claudio Montecristo - Roberto Berardi Notaio (L.S.).

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI
OGGETTO

Allegato A all'atto

n° 39589 di repertorio

n° 19962 di raccolta

Art. 1.- Costituzione e denominazione.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ruvo di Puglia e degli altri eventuali Enti pubblici soci, è costituita una società a responsabilità limitata denominata "RUVO SERVIZI S.R.L.".

Art. 2 - Sede.

La società ha sede legale in Ruvo di Puglia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ..

La società potrà aprire unità locali operative su tutto il territorio degli Enti locali soci con deliberazione dell'organo amministrativo, ed esternamente a tali territori con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2040 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci della società i Comuni dell'Area Metropolitana della città di Bari ed altri Enti pubblici.

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

Nell'ipotesi di socio unico si applicano le disposizioni dell'art. 2470 del codice civile.

Art. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o degli enti partecipanti.

Nei limiti di cui al comma precedente, la società potrà svolgere esclusivamente le attività di seguito indicate:

a) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

b) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti locali soci sulla base di disciplinari (di esecuzione del servizio) che la società svolge in regime di affidamento diretto.



Inoltre la società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresi: l'acquisto e l'alienazione di beni e l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

2. La società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli enti pubblici soci o interessati nella gestione del servizio.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI

Art. 6 - Il capitale

Il capitale della società è di euro 70.400,00 (settantamilaquattrocento e zero centesimi) ed è suddiviso in quote come per legge.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'assemblea con la maggioranza prevista dal codice civile.

L'acquisto e l'alienazione delle partecipazioni sociali devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 7 - Contributi ed altre erogazioni alla società.

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 8 - Organi

Sono organi della società:

segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze o sistema di firma elettronica.

Art. 10 - Assemblee in seconda convocazione.

Sono ammesse le assemblee in seconda convocazione.

Esse sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 2369 del codice civile.

Art. 11 - Rappresentanza in Assemblea.

Il voto di ciascun socio è computato in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.

Possano intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della società, mediante semplice delega.

La relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, c.1, n. 2), Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Sono fatte salve le inderogabili norme di legge ovvero del presente statuto che, per determinate deliberazioni, prevedano maggioranze più elevate o l'unanimità.

Le assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In difetto assumerà la funzione di presidente il socio designato dalla mag-

gioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.

L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

Art. 13 - Materie riservate alla competenza dell'Assemblea

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'organo di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione. Sono inoltre riservati all'approvazione dell'assemblea i seguenti atti:

- a) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima assemblea;
- b) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;
- c) indirizzi generali inerenti il personale, l'organizzazione della società e dei servizi alla stessa affidati.

Sono altresì riservati all'approvazione dell'assemblea, se ed in quanto consentiti dalla legge, la costituzione di nuove società nonché le acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima assemblea.

All'assemblea spetta altresì decidere in merito allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, comma 3, nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo.

L'assemblea può delegare all'organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

In ogni caso l'assemblea svolgerà la sua attività nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 26 in materia di "controllo analogo".

TITOLO V

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione.

La società è amministrata da un amministratore unico.

L'assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

L'amministratore unico od il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società.



Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio di amministrazione.

La nomina dell'amministratore unico o del presidente e degli altri componenti il consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

L'organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

E' esclusa la carica di vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'organo amministrativo, sia esso amministratore unico o consiglio di amministrazione, dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'amministratore unico o il presidente e il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

La cessazione dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il presidente del consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del consiglio di amministrazione diverso dal presidente, questo provvede alla convocazione dell'assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti i componenti il consiglio di amministrazione, l'organo di controllo deve convocare senza indugio l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Poteri dell'Organo di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 26 in materia di "controllo analogo".

Il consiglio di amministrazione può attribuire, su proposta del presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civi-

le, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio - Deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano, di solito nella sede legale della società, o in altro luogo in Italia, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne faccia richiesta scritta uno degli altri amministratori in carica.

Le adunanze del consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Le determinazioni dell'amministratore unico sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.

Art. 17 - Compenso dell'organo di amministrazione

Il compenso annuale dell'amministratore unico e di ciascun componente del consiglio di amministrazione è stabilito dall'assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.

TITOLO VI

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 - Nomina e composizione dell'organo di controllo - sindaco unico o collegio sindacale

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'assemblea. Il sindaco unico ed i componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

Nella nomina dei componenti il collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

Il sindaco unico - collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

Il sindaco unico ovvero i componenti del collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del sindaco o del collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.



Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.
L'emolumento annuale del sindaco unico o dei sindaci è stabilito in base alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 19 - Requisiti degli amministratori e dei sindaci

Gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

TITOLO VII

BILANCI E RELAZIONI - CONTROLLO

ANALOGO

Art. 20 - Il bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo in conformità all'art. 2428, codice civile e a quella dell'organo di controllo (art. 2429 codice civile) è presentato all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la relazione dell'organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 21 - Relazione previsionale annuale

L'organo amministrativo entro il 28 febbraio di ciascun anno predispone ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art. 5; fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

L'assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 marzo dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'organo amministrativo ad adottare i provvedimenti

conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Art. 22 - Relazione semestrale ai soci

L'organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art. 21, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il presidente trasmette a tutti i soci.

La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Inoltre, l'organo amministrativo entro il 31 gennaio dell'anno successivo trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art. 23 - Controllo analogo

L'ente locale unico socio (o gli enti locali soci) esercita (o esercitano) un controllo analogo (o un controllo analogo congiunto).

Gli enti locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 14 per la nomina dell'organo di amministrazione da parte dell'assemblea dei soci;
- b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 21, da parte dell'assemblea dei soci;
- c) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art. 22;
- d) mediante le decisioni riservate all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 2 e 13;
- e) mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 5, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dall'ente affidante o dagli enti affidanti.

In ogni caso, all'ente socio o agli enti soci sono riservati un controllo ed una interazione sulla società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le



scelte gestionali e l'operatività della medesima società.

In particolare, detti controllo ed integrazione saranno esercitati attraverso:

- l'adozione da parte dell'ente socio (o degli enti soci) di un documento di programmazione degli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- la preventiva approvazione da parte dell'ente socio (o degli enti soci) delle relazioni di cui sopra ed in genere dei documenti di programmazione, delle deliberazioni di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico - finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa superiori all'importo di euro 50.000,00;

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società;

- svolgimento di controlli ispettivi;

- il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;

- l'approvazione del rendiconto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, con indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Art. 24 - Relazione sul governo societario

La società indica nella relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ovvero le ragioni del mancato inserimento;

e) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

La relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 20, per la sua approvazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - Scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea.

L'assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del codice civile.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 26 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Giuseppe Contino



M.U.I. - COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22 COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE MODELLO UNICO INFORMATICO.

Terlizzi, 7 febbraio 2018

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI
OGGETTO

Allegato A all'atto

n° 39589 di repertorio

n° 19962 di raccolta

Art. 1. - Costituzione e denominazione.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ruvo di Puglia e degli altri eventuali Enti pubblici soci, è costituita una società a responsabilità limitata denominata "RUVO SERVIZI S.R.L.".

Art. 2 - Sede.

La società ha sede legale in Ruvo di Puglia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ..

La società potrà aprire unità locali operative su tutto il territorio degli Enti locali soci con deliberazione dell'organo amministrativo, ed esternamente a tali territori con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Durata.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2040 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci della società i Comuni dell'Area Metropolitana della città di Bari ed altri Enti pubblici.

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

Nell'ipotesi di socio unico si applicano le disposizioni dell'art. 2470 del codice civile.

Art. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o degli enti partecipanti.

Nei limiti di cui al comma precedente, la società potrà svolgere esclusivamente le attività di seguito indicate:

a) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

b) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti locali soci sulla base di disciplinari (di esecuzione del servizio) che la società svolge in regime di affidamento diretto.



Inoltre la società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresi: l'acquisto e l'alienazione di beni e l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

2. La società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli enti pubblici soci o interessati nella gestione del servizio.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI

Art. 6 - Il capitale

Il capitale della società è di euro 70.400,00 (settantamilaquattrocento e zero centesimi) ed è suddiviso in quote come per legge.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'assemblea con la maggioranza prevista dal codice civile.

L'acquisto e l'alienazione delle partecipazioni sociali devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 10 del D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 7 - Contributi ed altre erogazioni alla società.

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 8 - Organi

Sono organi della società:

segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze o sistema di firma elettronica.

Art. 10 - Assemblee in seconda convocazione.

Sono ammesse le assemblee in seconda convocazione.

Esse sono disciplinate secondo il disposto dell'articolo 2369 del codice civile.

Art. 11 - Rappresentanza in Assemblea.

Il voto di ciascun socio è computato in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta.

Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da altro socio, che non sia amministratore o dipendente della società, mediante semplice delega.

La relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, c.1, n. 2), Codice civile. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Sono fatte salve le inderogabili norme di legge ovvero del presente statuto che, per determinate deliberazioni, prevedano maggioranze più elevate o l'unanimità.

Le assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In difetto assumerà la funzione di presidente il socio designato dalla mag-

gioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea dirigere e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.

L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

Art. 13 - Materie riservate alla competenza dell'Assemblea

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che l'organo di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione. Sono inoltre riservati all'approvazione dell'assemblea i seguenti atti:

- a) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima assemblea;
- b) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;
- c) indirizzi generali inerenti il personale, l'organizzazione della società e dei servizi alla stessa affidati.

Sono altresì riservati all'approvazione dell'assemblea, se ed in quanto consentiti dalla legge, la costituzione di nuove società nonché le acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima assemblea.

All'assemblea spetta altresì decidere in merito allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, comma 3, nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo.

L'assemblea può delegare all'organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

In ogni caso l'assemblea svolgerà la sua attività nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 26 in materia di "controllo analogo".

TITOLO V

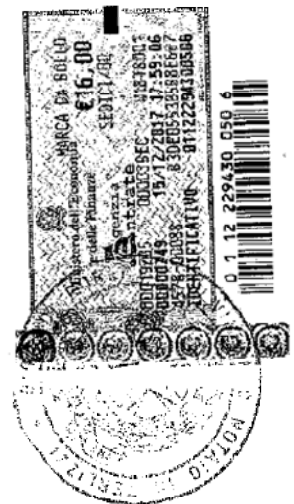
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione.

La società è amministrata da un amministratore unico.

L'assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

L'amministratore unico od il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società.



Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio di amministrazione.

La nomina dell'amministratore unico o del presidente e degli altri componenti il consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

L'organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

E' esclusa la carica di vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'organo amministrativo, sia esso amministratore unico o consiglio di amministrazione, dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'amministratore unico o il presidente e il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

La cessazione dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il presidente del consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del consiglio di amministrazione diverso dal presidente, questo provvede alla convocazione dell'assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti i componenti il consiglio di amministrazione, l'organo di controllo deve convocare senza indugio l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 - Poteri dell'Organo di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 26 in materia di "controllo analogo".

Il consiglio di amministrazione può attribuire, su proposta del presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civi-

le, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio - Deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano, di solito nella sede legale della società, o in altro luogo in Italia, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, in casi d'urgenza, mediante telegramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore prima. La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta ogni bimestre o quando ne faccia richiesta scritta uno degli altri amministratori in carica.

Le adunanze del consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Le determinazioni dell'amministratore unico sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.

Art. 17 - Compenso dell'organo di amministrazione

Il compenso annuale dell'amministratore unico e di ciascun componente del consiglio di amministrazione è stabilito dall'assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.

TITOLO VI

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 - Nomina e composizione dell'organo di controllo - sindaco unico o collegio sindacale

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'assemblea. Il sindaco unico ed i componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

Nella nomina dei componenti il collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

Il sindaco unico - collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

Il sindaco unico ovvero i componenti del collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del sindaco o del collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.



Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.
L'emolumento annuale del sindaco unico o dei sindaci è stabilito in base alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

Art. 19 - Requisiti degli amministratori e dei sindaci

Gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla legge.

TITOLO VII

BILANCI E RELAZIONI - CONTROLLO

ANALOGO

Art. 20 - Il bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo in conformità all'art. 2428, codice civile e a quella dell'organo di controllo (art. 2429 codice civile) è presentato all'assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la relazione dell'organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 21 - Relazione previsionale annuale

L'organo amministrativo entro il 28 febbraio di ciascun anno predispone ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art. 5; fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

L'assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 marzo dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'organo amministrativo ad adottare i provvedimenti

conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

Art. 22 - Relazione semestrale ai soci

L'organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art. 21, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il presidente trasmette a tutti i soci.

La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Inoltre, l'organo amministrativo entro il 31 gennaio dell'anno successivo trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

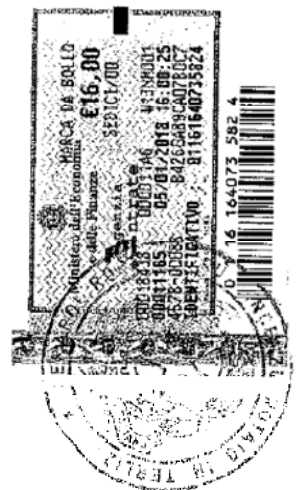
Art. 23 - Controllo analogo

L'ente locale unico socio (o gli enti locali soci) esercita (o esercitano) un controllo analogo (o un controllo analogo congiunto).

Gli enti locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 14 per la nomina dell'organo di amministrazione da parte dell'assemblea dei soci;
- b) tramite l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 21, da parte dell'assemblea dei soci;
- c) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art. 22;
- d) mediante le decisioni riservate all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 2 e 13;
- e) mediante la definizione unilaterale dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati di cui all'art. 5, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dall'ente affidante o dagli enti affidanti.

In ogni caso, all'ente socio o agli enti soci sono riservati un controllo ed una interazione sulla società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le



scelte gestionali e l'operatività della medesima società.

In particolare, detti controllo ed integrazione saranno esercitati attraverso:

- l'adozione da parte dell'ente socio (o degli enti soci) di un documento di programmazione degli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- la preventiva approvazione da parte dell'ente socio (o degli enti soci) delle relazioni di cui sopra ed in genere dei documenti di programmazione, delle deliberazioni di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico - finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa superiori all'importo di euro 50.000,00;

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società;

- svolgimento di controlli ispettivi;

- il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;

- l'approvazione del rendiconto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, con indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Art. 24 - Relazione sul governo societario

La società indica nella relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

- b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

- c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

- d) programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ovvero le ragioni del mancato inserimento;

e) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

La relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 20, per la sua approvazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - Scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea.

L'assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del codice civile.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 26 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Giuseppe Contino

